



COMUNE DI LIPARI

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

"Eolie Patrimonio dell'Umanità"

9° Servizio - Protezione Civile

COMUNE DI LIPARI

ALBO PREFETTICO

RICORRENZA IL 03 AGO 2022
N. PROT. 1540

Ordinanza contingibile e urgente n°: 73 del 02/08/2022

Oggetto: Interdizione temporanea di un fabbricato per il rischio gas vulcanici in Via Piano Baracche nell'Isola di Vulcano

IL SINDACO

PREMESSO

- che con nota del 1° ottobre 2021, prot. 42337, il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile ha comunicato l'innalzamento del livello di allerta per il rischio vulcanico nell'Isola di Vulcano da "verde" a "giallo";
- che tra i possibili scenari di impatto nell'attuale livello di allerta (giallo) vi sono:
 - aumento del degassamento dalle fumarole crateriche o estensione areale delle stesse;
 - modesti incrementi della temperatura di emissione e del flusso dei fluidi;
 - variazione della falda termale e dei flussi di gas dai suoli, limitate ad alcune aree alla base del cono di La Fossa;
 - incremento della sismicità legata ad attività idrotermale o comparsa di sismicità vulcano - tettonica;
 - modesto incremento delle deformazioni del suolo;
 - movimenti di versante di volume piccolo
 - attività esplosiva impulsiva (esplosioni freatiche)
- che con Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2021 è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale per le elevate concentrazioni dei gas vulcanici nell'isola di Vulcano;
- che con OCDPC n. 854 del 2 gennaio 2022 è stata adottata l'Ordinanza di Protezione Civile per i "primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle elevate concentrazioni in aria dei gas vulcanici CO₂, SO₂ e H₂S rilevate nel territorio dell'isola di Vulcano ricompresa nel Comune di Lipari, in provincia di Messina";

DATO ATTO

- che nel Piano di Protezione Civile Comunale per il rischio vulcanico nell'isola di Vulcano, adottato in via temporanea e d'urgenza con Ordinanza Sindacale n. 123/2021, con il livello di allerta giallo (Fase di Attenzione) non è prevista l'adozione di alcun provvedimento di limitazione all'accesso all'isola per i cittadini che non hanno dimora stabile e continuativa;
- che le limitazioni di accesso all'isola di Vulcano sono invece previste nel caso venga dichiarato dal Dipartimento Nazionale di P.C. il livello di allerta Arancione (fase operativa di Preallarme);

- che già nella fase operativa di attenzione è prevista, quale attività di competenza del Sindaco, la possibilità di adottare ordinanze di regolamentazione all'accesso alla parte sommitale del vulcano o di altre parti dell'isola interessate da emanazioni gassose non compatibili con la presenza delle persone;

VISTA l'Ordinanza Sindacale n. 115 del 14 ottobre 2021 con la quale è stato vietato l'accesso al cratere di "La Fossa";

DATO ATTO che altri ulteriori eventuali provvedimenti hanno risposto e devono rispondere esclusivamente all'esigenza della tutela della salute pubblica secondo le eventuali indicazioni fornite dalle autorità sanitarie e discendere dalla valutazione dei dati forniti al Sindaco attraverso le rilevazioni sulla salubrità dell'aria così come riportato nel Piano Nazionale di P.C. per il rischio vulcanico nell'isola di Vulcano del 7 dicembre 2021: "*Le misure operative necessarie in tale situazione da parte dell'amministrazione comunale si possono concretizzare in specifici provvedimenti d'interdizione dell'accesso all'isola alla popolazione non stabilmente residente e/o interdizione di zone circoscritte dell'abitato e delle singole abitazioni in esse ricadenti ovvero di aree più estese dell'abitato dell'isola di Vulcano interessate da valori anomali (rispetto a quelli di background) di degassamento diffuso dal suolo e in aria*".

VISTA l'Ordinanza Sindacale n. 29 del 10/03/2022 con la quale sono state adottate le misure di auto-protezione connesse al "rischio emissioni gas" nell'isola di Vulcano;

VISTA l'Ordinanza Sindacale n. 44 del 19 maggio 2022 con la quale sono state interdette due aree, caratterizzata da gravi anomalie nei valori di emissioni di gas (CO₂ e H₂S), nell'abitato di Vulcano Porto ("Camping Sicilia – Casa Lombardo" e "Faraglione – Pozza dei Fanghi – Acque Calde");

RICHIAMATA l'Ordinanza Sindacale contingibile ed urgente n. 46 del 31 maggio 2022 "*Misure di prevenzione e assistenza alla popolazione per il rischio vulcanico -- Isola di Vulcano – Modifiche all'Ordinanza Sindacale n. 44 del 19 maggio 2022*", prorogata sino al 29 giugno 2020 con provvedimenti sindacali n. 57 del 16 giugno 2022 e n. 60 del 23 giugno 2022;

VISTA la nota del Capo Dipartimento della P.C. prot. 25040 del 9 giugno 2020 con la quale è stato condiviso lo stralcio del verbale redatto in occasione della riunione della CGR-SRV del 8 giugno 2022 che conferma locali condizioni di criticità in corrispondenza della Spiaggia di Levante (Acque Calde) e del Cratere di La Fossa e allo stesso tempo suggerisce di mantenere, e se possibile potenziare, l'attuale monitoraggio e le azioni di informazione e comunicazione a favore della popolazione stanziale ed occasionale;

VISTA la nota del Presidente dell'INGV prot. n. 14327 del 10 giugno 2022 con la quale sono state ribadite le criticità collegate agli scenari attesi per il livello di allerta giallo;

TENUTO CONTO di quanto emerso nella riunione del Comitato per il coordinamento delle misure per la tutela della salute e dell'incolumità pubblica ex art. 5 OCDPC n. 854/2022, riunitosi il 17 giugno 2022 alle ore 12:00 presso la Prefettura di Messina a cui il Sindaco di Lipari ha partecipato nella modalità "a distanza", collegandosi in videoconferenza;

VISTI il rapporto tecnico-scientifico sul degassamento diffuso di CO₂ dal suolo a Vulcano campagna del 1 luglio 2022 e il Bollettino Settimanale dell'INGV per l'isola di Vulcano della settimana di riferimento del 18/07/2022 – 24/07/2022 (data emissione 26/07/2022) che indica valori stabili, ma comunque più alti rispetto a quelli di background, dei flussi di CO₂ nei siti Rimessa e di Camping Sicilia, e valori prossimi al background nei siti di Faraglione e Palizzi;

VISTA la nota del DPC prot. n. 27840 del 24/06/2022, pervenuta in pari data a mezzo PEC, con la quale il Dipartimento Nazionale della PC osserva che sulle riserve formulate dal Presidente dell'INGV (prot. n. 14327 del 10 giugno 2022) non sembrano sussistere elementi sostanziali di difformità tra le posizioni dell'INGV e la CGR;

PRESO ATTO della variabilità dei fenomeni legati alla crisi vulcanica in atto nell'isola di Vulcano che obbligano una costante revisione dei provvedimenti a tutela della salute e dell'incolumità degli abitanti dell'isola;

RICHIAMATA l'Ordinanza Sindacale contingibile ed urgente n. 63 del 29 giugno 2022, sostituita con la n. 68 del 19 luglio 2021, con la quale sono state adottate fino a tutto il 30 settembre 2022 le misure di prevenzione e assistenza alla popolazione per il rischio emissione gas vulcanici – Isola di Vulcano a seguito della crisi vulcanica tutt'ora in corso;

RICHIAMATA la riunione del Comitato per il coordinamento delle misure per la tutela della salute e dell'incolumità pubblica ex art. 5 OCDPC 854/2022, tenutasi alle ore 10:30 del -6/07/2022, in occasione della quale l'INGV ha comunicato, tra l'altro, un'anomalia nelle concentrazioni di gas vulcanici a nord della spiaggia delle Acque Calde e che pertanto si rende necessario provvedere alla delimitazione del sito segnalato con contestuale interdizione di accesso a detta area;

PRESO ATTO della segnalazione telefonica pervenuta dal Sig. Puglisi Salvatore, nato a Barcellona P.G. 02/10/1952 e residente a Vulcano Via Piano Baracca snc, con la quale informava dell'anomalia registrata dal proprio dispositivo di misurazione dei gas, installato nell'abitazione di residenza;

DATO ATTO che l'immobile in cui risiede il Sig. Puglisi Salvatore risulta essere censito al catasto fabbricati nel Fg. 4, p.lla 685 sub. 1 ed essere di proprietà della Sig.ra Puglisi Salvatora (sorella) nata a Barcellona P.G. (ME), il 27/03/1948;

DATO ATTO che a seguito della citata segnalazione, l'Ufficio di Protezione Civile Comunale ha interpellato la squadra dei Vigili del fuoco presente sull'isola di Vulcano affinché eseguisse urgenti rilevamenti dei gas vulcanici all'interno dell'abitazione del Sig. Puglisi Salvatore;

CONSIDERATO che per le vie brevi i VV.FF. hanno comunicato di avere rilevato concentrazioni anomale di CO₂ all'interno dell'abitazione in cui risiede il Sig. Puglisi Salvatore, ed in particolare in prossimità degli scarichi (docce, wc) e della cisterna dell'acqua potabile;

TENUTO CONTO che le attuali alte concentrazioni di CO₂ rilevate nell'immobile abitato dal Sig. Puglisi Salvatore sono ascrivibili all'inefficienza dell'impianto di scarico dei reflui che consentono una risalita preferenziale dal sottosuolo della CO₂ attraverso le condutture;

RITENUTO che allo stato attuale non sussistono le condizioni per l'utilizzo in sicurezza dell'immobile censito al catasto fabbricati nel Fg. 4, p.lla 685 sub. 1, e pertanto si rende necessaria l'adozione di un provvedimento di allontanamento immediato ma specifico per il sito interessato;

VISTO l'art. 13 comma 2° della Legge n. 833/1978;

VISTI gli artt. 50 e 54 del D.lgs 267/2000 e ss.mm.ii.

VISTO il Decreto Legislativo del 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile);

VISTO l'Ordinamento amministrativo EE.LL., vigente nella Regione Siciliana;

ORDINA:

1. Interdire l'immobile sito in Via Piano Baracca snc, censito al Catasto Fabbricati Fg. 4, p.lla 685 sub. 1 – Comune di Lipari, di proprietà della Sig.ra Puglisi Salvatora, nata a Barcellona P.G. (ME), il 27/03/1948;
2. Al fine di assicurare un'adeguata sistemazione al Sig. Puglisi Salvatore, la cui abitazione principale, abituale e continuativa è qui interdetta, si stabilisce un contributo per l'autonoma sistemazione stabilito rispettivamente in:
 - o € 400,00 per i nuclei monofamiliari,
 - o € 500,00 per i nuclei familiari composti da due unità,
 - o € 700,00 per quelli composti da tre unità,

- € 800,00, mensili per i nuclei familiari composti da quattro o più unità.
 - Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone, portatrici di handicap o disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, è concesso un contributo aggiuntivo di € 200,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati. In ogni caso il contributo massimo concedibile non può superare i € 900,00.
3. I benefici economici di cui al precedente provvedimento sono destinati ai soggetti con dimora stabile e continuativa alla data del presente provvedimento nell'immobile oggetto di interdizione.
 4. I benefici economici di cui al punto 3, sono concessi a decorrere dalla data indicata nel presente provvedimento e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità, e comunque non oltre la data di scadenza della presente ordinanza.
 5. La richiesta di tali benefici deve essere effettuata, entro i termini di vigenza della presente Ordinanza Sindacale (30 gg.), attraverso la compilazione del modulo allegato (Allegato 1), debitamente compilato e sottoscritto e inoltrato al Comune di Lipari o mediante e-mail ad gabsind@comunelipari.it o presso il Protocollo Generale del Comune di Lipari.
 6. Il presente contributo è alternativo alla fornitura gratuita di alloggi da parte dell'amministrazione regionale o comunale.
 7. Possono accedere al fabbricato interdetto solo gli addetti dei Centri di Competenza, le Strutture Operative, il personale della Protezione Civile e le Forze dell'Ordine per le attività di monitoraggio e controllo;
 8. Il proprietario dell'immobile oggetto di interdizione, può accedere senza soggiornare, per ritirare e/o riporre i beni mobili previa verifica della salubrità dell'aria da eseguirsi da personale specializzato.
 9. per i trasgressori della presente Ordinanza, l'applicazione della sanzione amministrativa da 25 Euro a 500 Euro, applicabile a ciascun trasgressore.
 10. Ai fini dell'applicazione di sanzioni penali, sarà cura degli Ufficiali ed Agenti di P.G. trasmettere gli atti all'Autorità Giudiziaria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 650 del Codice Penale.
 11. Il Corpo di Polizia Municipale e tutti gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza e della sua scrupolosa osservanza;
 12. La presente Ordinanza ha decorrenza immediata e avrà una durata di 30 giorni.
 13. La presente Ordinanza potrà essere revocata anticipatamente qualora siano ripristinate, a totale carico del proprietario, le condizioni di salubrità dell'aria all'interno dell'immobile che dovranno essere accertate attraverso specifiche misurazioni e certificate da parte di personale specializzato.

D I S P O N E

- Il Dirigente del III Settore, la P.O. del 7° - 8° - 9° Servizio del III Settore e l'Ufficio di Protezione Civile, facente capo al medesimo settore, sono incaricati degli adempimenti connessi e consequenziali al presente provvedimento.
- La trasmissione della presente ordinanza al Sig. Puglisi Salvatore, alla Sig.ra Puglisi Salvatora, agli Agenti della Forza Pubblica, al Corpo di Polizia Municipale, al Dirigente del 3° Settore, alla P.O. del 7° - 8° - 9° Servizio del III Settore e all'Ufficio di Protezione Civile Comunale.
- Il presente provvedimento avrà immediata esecutività e sarà affisso all'Albo Pretorio Comunale Online, per la sua massima diffusione e conoscibilità.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR di Catania nel termine di 60 gg. o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Regione nel termine di 120 gg., entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Dalla Residenza Municipale li, 02/08/2022



Il SINDACO
(Dott. Riccardo Gullo)

3. Il contributo è alternativo alla concessione di alloggi da parte della Pubblica Amministrazione;
4. Il contributo non sarà corrisposto qualora i beneficiari siano possessori di altra abitazione nell'isola di Vulcano.
5. Per abitazione principale, abituale e continuativa, si intende quella in cui il nucleo familiare alla data dell'evento calamitoso dimorava in modo stabile e continuativo;
6. Nei casi in cui sussistano fondati dubbi circa l'effettiva natura principale, abituale e continuativa dell'abitazione da cui si è stati allontanati alla data dell'Ordinanza Sindacale n. 73 del 02/08/2022, il Comune richiederà la documentazione ritenuta idonea a provare l'effettiva e stabile dimora (es, contratti di locazione, comodato, usufrutto, fatture utenze).
7. Per nucleo familiare si intende quello i cui componenti dimoravano abitualmente e continuativamente nell'abitazione da cui si è stati allontanati a seguito dell'Ordinanza Sindacale n. 124 del 20/11/2021 come risultante dal certificato storico dello Stato di Famiglia ovvero quello composto da un numero inferiore sulla base di quanto dichiarato dal richiedente il contributo o comunque, accertato dal Comune.

Firma del richiedente

.....

ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D. L.gs. n. 196/2003, con la sottoscrizione del presente modulo, al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti di cui all'informativa allegata.

Firma del dichiarante

.....

Spazio riservato al Comune:

Numero assegnato: _____ Data di ricezione: _____

Verificato in data _____ da (Nome e cognome del funzionario che ha effettuato la verifica):

Firma del funzionario che ha effettuato la verifica: _____

Note: _____

N.B. La presente richiesta deve essere corredata dal documento di identità in corso di validità (Art. 46 D.P.R. 445 del 28/12/2000)